

PATTO DI INTEGRITÀ

(ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 190/2012 e coordinato con D.Lgs. 36/2023)

La disciplina che segue è allegata, quale parte integrante e sostanziale, al contratto d'appalto denominato:

Articolo 1 – Principi generali

Il presente Patto di Integrità obbliga la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di:

- legalità, lealtà, correttezza e trasparenza;
- risultato, fiducia e accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023;
- concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità.

Le disposizioni del presente Patto si coordinano con:

- la L. 190/2012;
- il PIAO della Stazione Appaltante (sezione Rischi corruttivi e trasparenza);
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013);
- la disciplina in materia di cause di esclusione di cui agli artt. 94–98 del D.Lgs. 36/2023;
- la disciplina sul conflitto di interessi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di consorzi, RTI, GEIE o altre forme aggregate, gli obblighi del presente Patto si estendono a tutti i soggetti partecipanti, nonché ai subappaltatori e subcontraenti.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Il presente Patto costituisce parte integrante:

- degli atti di gara;
- della documentazione di affidamento diretto;
- del contratto, in qualunque forma stipulato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

L'Operatore Economico, con la partecipazione alla procedura, dichiara di accettare integralmente il contenuto del presente Patto.

L'eventuale rifiuto di sottoscrizione comporta l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto.

Articolo 3 – Obblighi dell'Operatore Economico

L'Operatore Economico:

1. Dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.
2. Dichiara di non aver influenzato, né tentato di influenzare, indebitamente il procedimento di gara o di affidamento.

3. Dichiaro di non aver corrisposto né promesso denaro, utilità o vantaggi a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti comunque coinvolti nella procedura.
4. Si impegna a non porre in essere:
 - pratiche anticoncorrenziali;
 - intese restrittive;
 - accordi collusivi.
5. Si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ogni tentativo di turbativa o irregolarità, applicandosi le tutele previste dalla normativa vigente in materia di whistleblowing.
6. Informa e vincola al rispetto del presente Patto:
 - dipendenti;
 - collaboratori;
 - subappaltatori;
 - subcontraenti.
7. Si impegna al rispetto della disciplina in materia di:
 - subappalto (art. 119 D.Lgs. 36/2023);
 - tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010);
 - obblighi di comunicazione antimafia.
8. Si impegna a comunicare tempestivamente alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria eventuali tentativi di estorsione, concussione o condizionamento.
9. Si impegna al rispetto degli obblighi di digitalizzazione del ciclo di vita del contratto, ove applicabili, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 4 – Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante:

1. Opera nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1–3 del D.Lgs. 36/2023.
2. Vigila sull'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.
3. Attiva procedimenti disciplinari in caso di violazione del Codice di comportamento o delle misure anticorruzione.
4. Applica le disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza, anche mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
5. Segnala senza indugio all'Autorità Giudiziaria e ad ANAC eventuali illeciti rilevati.

Articolo 5 – Violazioni e conseguenze

La violazione del presente Patto è accertata a seguito di procedimento nel quale è garantito il contraddittorio.

La violazione da parte dell'Operatore Economico può comportare, nei limiti e secondo le condizioni previste dal D.Lgs. 36/2023:

- l'esclusione dalla procedura nei casi riconducibili alle cause di esclusione previste dagli artt. 94–98 del Codice;
- la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1456 c.c.;
- l'escussione delle garanzie prestate;
- il risarcimento del danno effettivamente accertato;
- la segnalazione ad ANAC per le valutazioni di competenza.

Resta ferma l'applicazione delle misure previste dalla normativa antimafia e dalle disposizioni penali vigenti.

Articolo 6 – Durata

Il presente Patto vincola:

- l'Operatore Economico per tutta la durata della procedura;
- in caso di aggiudicazione, fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- i subappaltatori e subcontraenti per la parte di prestazione loro affidata.